



ASTE
GIUDIZIARIE®
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letta l'istanza di vendita depositata in data 06.10.2023 da ECOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA ABBREVIATA "ECOVA SRL", (C.F. 06974710961), creditore procedente in danno di ELETTRONICA 2000 di DOMENICO CAUSARANO & C. S.A.S. (C.F. 08061900729) debitore esecutato;

-riscontrata la regolarità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, e verificato che sono stati eseguiti gli incombeni di legge nel rispetto dei termini;

-considerato che, ai sensi dell'art. 530 co. 6 c.p.c., la vendita con modalità telematica è obbligatoria, salvo che non siano evidenziate specifiche circostanze che inducano a ritenere come l'impiego di tale modello possa risultare pregiudizievole per l'interesse dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;

-ritenuto che, nel caso in esame, non sono emerse circostanze che inducano a ritenere che l'espletamento della vendita con modalità telematiche sia pregiudizievole per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;

visti gli art. 530,532 c.p.c.

DISPONE

la vendita dei beni mobili meglio identificati nel verbale di pignoramento con modalità telematica "asincrona" ed a mezzo commissionario;

NOMINA

referente della vendita telematica l'avv. **PIETRO MARTIRE** gestore della vendita telematica la Società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. che vi provvederà a mezzo del suo portale www.astetelematiche.it;

DETERMINA

in €.190,00 l'anticipo che il creditore dovrà versare al commissionario entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, riservandosi di disporre il versamento di ulteriori anticipi ad istanza di quest'ultimo;

DETERMINA

in €.250,00 comprensiva di IVA l'ulteriore acconto che il creditore pignorante o altro creditore munito di titolo esecutivo dovrà versare al commissionario per sostenere i costi relativi alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche della notizia del singolo esperimento di vendita. Tale acconto dovrà essere corrisposto nel termine perentorio di almeno 30 giorni prima di ogni singolo esperimento di vendita ed in relazione a ciascun lotto; si precisa sin da ora che la mancata effettuazione della pubblicità, ascrivibile al mancato o intempestivo versamento dell'acconto (per la pubblicazione sul portale) da parte dei creditori muniti di titolo esecutivo comporterà le estinzione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.; si precisa, ancora, che non potrà ritenersi inimputabile l'inadempimento anche ove il commissionario

disponga di un attivo di cassa idoneo a sostenere la spesa atteso che, ai fini della pubblicazione, potranno essere utilizzati i soli fondi corrisposti con tale imputazione;

FISSA

il prezzo base nel valore dei beni o lotti risultante dal verbale di pignoramento o dall'eventuale diversa stima compiuta dallo stimatore nominato dal giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 532,2° comma c.p.c. ed il termine finale di sei mesi alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria

PRESCRIVE

che il professionista delegato effettui la vendita sotto la sua responsabilità,

DISCIPLINA GENERALE DELLA VENDITA

INDICAZIONI GENERALI

la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano.

Il commissionario è autorizzato a suddividere o ad accorpare in lotti i beni staggit, secondo convenienza ai fini della vendita degli stessi.

Trattandosi di vendita forzata, i beni, a norma dell'art. 2922 c.c., sono venduti nello stato in cui si trovano, senza garanzia per eventuali vizi, e con esclusione di ogni impugnazione per causa di lesione.

La gara avrà inizio nel termine di 120 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. Ciascun esperimento di vendita avrà la durata di giorni 5.

Nell'ipotesi in cui non siano pervenute valide offerte di acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un secondo esperimento di vendita telematica dei beni pignorati.

- la seconda gara avrà inizio decorsi 7 giorni ed entro 45 giorni dalla conclusione della precedente.

Il prezzo base sarà ridotto di 1/3.

Nel caso in cui non siano pervenute valide offerte di acquisto entro il termine della seconda gara, il commissionario procederà ad un terzo esperimento di vendita telematica dei beni pignorati.

-la terza gara avrà inizio decorsi 7 giorni ed entro 45 giorni dalla conclusione della precedente.

Il prezzo base sarà ridotto di 2/3.

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Il professionista delegato e referente della vendita telematica predisporrà l'avviso di vendita - che sarà reso pubblico secondo le modalità di seguito riportate (vedi "programma degli adempimenti pubblicitari") - nel quale sono indicati i beni posti in vendita, il prezzo base di ciascun lotto, il termine iniziale e le modalità specifiche per il deposito dell'offerta e il versamento della cauzione, il giorno e l'ora dell'inizio della gara, il giorno e l'ora della fine della gara, l'aumento minimo per ciascuna offerta nel corso della gara.

L'allegazione del processo verbale di pignoramento potrà essere sostituita mediante accesso da parte del commissionario al fascicolo telematico della procedura, che espressamente si autorizza.

Il professionista delegato può in ogni tempo prendere visione presso la cancelleria ovvero sarà abilitato dalla medesima cancelleria ad accedere al fascicolo telematico dell'esecuzione.

Nei 15 giorni precedenti l'inizio della gara, gli interessati potranno esaminare, con modalità telematiche, i beni offerti in vendita, ed anche prenderne diretta visione, nei luoghi e negli orari stabiliti dal commissionario, previa prenotazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

In funzione della proposizione dell'offerta, gli interessati si debbono registrare sul portale del gestore della vendita telematica "fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni della cancelleria, il recapito di telefonia mobile".

Una volta eseguita con successo la registrazione, gli interessati possono, quindi, proporre offerta di acquisto.

L'offerta deve specificare:

- a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- b) l'anno ed il numero di ruolo generale della procedura;
- c) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- d) la descrizione del bene;
- e) l'indicazione del referente della procedura;
- f) il prezzo offerto;
- g) l'importo della cauzione prestata.

La cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, deve essere prestata, entro il giorno precedente la data fissata per la gara, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonché con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancari o postali.

L'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile; si precisa, pertanto, che il commissionario potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi al portale il giorno fissato per la vendita.

LA DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE

Esaminate le offerte nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita, il professionista delegato, verificata la loro regolarità, darà inizio alle operazioni di vendita indicando la eventuale gara.

Gli offerenti partecipano telematicamente alla eventuale gara attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via sms.

Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza e, comunque, pervenute oltre il termine fissato nell'avviso di vendita ovvero non corredate da sufficiente cauzione "*tempestivamente*" prestata.

In ogni caso non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.

La deliberazione avrà luogo secondo le modalità di seguito indicate:

in caso di offerta unica: qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta senza procedere alla gara;

in caso di pluralità di offerte: qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara con modalità asincrona, che avrà durata di 5 giorni a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di nove prolungamenti (cioè per un totale di ulteriori 90 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato, facendosi così luogo alla vendita, secondo le disposizioni riportate di seguito.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Il professionista delegato procede all'aggiudicazione dei beni, previo incasso dell'intero prezzo, in favore di colui, che, al termine della gara, risulterà aver formulato l'offerta maggiore.

All'aggiudicatario sarà addebitata commissione, sulla caparra versata, di importo pari alla somma trattenuta dall'interessato istituto di credito, per l'esecuzione della relativa operazione.

Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito, entro il termine di cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di vendita, secondo taluna delle seguenti modalità, a scelta dell'aggiudicatario:

- mediante bonifico bancario;

- mediante bancomat, pago bancomat o carta di credito (in tali casi, sarà addebitata all'aggiudicatario anche la commissione, di importo pari alla somma trattenuta, dall'interessato istituto di credito, per l'esecuzione della relativa operazione).

- con assegno circolare, non trasferibile, intestato alla presente procedura, da depositarsi presso il conto corrente acceso presso l'Istituto di credito designato;

in caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto entro il termine sopra indicato, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del commissionario) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione. Il professionista delegato è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al Cancelliere; redigerà inoltre il verbale delle operazioni di vendita – tenendo anche conto delle attività di gestione – che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario e le altre prescrizioni indicate dall'art. 23 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 32; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal commissionario.

Il professionista delegato depositerà a mezzo p.c.t. copia del verbale d'asta nel fascicolo dell'esecuzione provvedendo ad inserire l'originale dello stesso tra gli atti del proprio fascicolo.

Provvederà, inoltre, alla restituzione della caparra agli offerenti non aggiudicatari, attraverso il ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito della somma costituita in caparra, entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine della gara. In caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della detta disponibilità, il commissionario procederà alla restituzione della caparra a mezzo di bonifico bancario, entro due giorni lavorativi successivi al termine della gara.

Al commissionario sono riconosciuti, per le attività di vendita dei beni pignorati e per la relativa custodia (ove attribuita), i compensi rispettivamente previsti dai dd.mm. n. 109/1997 e n. 80/2009, che saranno immediatamente trattenuti.

I beni saranno disponibili per la consegna all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo e degli oneri fiscali. Ai sensi dell'art. 1194 c.c., tutte le somme versate, caparra compresa, saranno imputate prima alle spese e successivamente al prezzo. In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la caparra verrà acquisita alla procedura e, ai sensi dell'art. 540 co. 2 c.p.c., i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

L'aggiudicatario deve provvedere al ritiro dei beni acquistati entro cinque giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà degli stessi. In caso di mancato ritiro nei termini così stabiliti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, al professionista delegato, ove custode dei beni pignorati, il relativo corrispettivo, come previsto del D.M. n. 80/2009. Su istanza e a spese dell'aggiudicatario, e senza alcuna responsabilità del professionista delegato per il trasporto, potrà essere concordata la spedizione dei beni venduti.

Il professionista delegato provvederà a versare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detratte le competenze già maturate, su conto corrente intestato alla procedura, aperto presso l'Istituto bancario che verrà da lui indicato entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo ovvero dal definitivo incameramento della caparra. Nel caso in cui la gara vada deserta, il commissionario procederà a due ulteriori esperimenti di vendita, secondo le modalità sopra indicate. Nel caso in cui abbia esito negativo anche il terzo esperimento di vendita provvederà a restituire gli atti al giudice dell'esecuzione per consentirgli di adottare i provvedimenti conseguenti.

Nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura esecutiva o per altre cause non dipendenti dal professionista delegato, a questi saranno dovuti i compensi per l'eventuale custodia, di cui al D.M. n. 80/2009, e quelli specificatamente previsti dall'art. 33 D.M. n. 109/1997, da liquidarsi con separato provvedimento.

PROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 co. 1 c.p.c. autorizzando l'esecuzione a Aste Giudiziarie Inlinea spa;

AVVERTE

Che per ogni profilo non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni, come stabilite dagli artt. 532 e 533 c.p.c. ed – in quanto compatibili – dai DD.MM. n. 109/1997, n. 80/2009 e n.32/2015;

AVVERTE

Che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., che il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo.

L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione, consenso che deve essere manifestato in modo espresso al commissionario fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto.

AVVISA

Il creditore precedente che:

-nel caso in cui la vendita abbia avuto esito positivo, dovrà proporre al giudice dell'esecuzione specifica istanza di assegnazione dell'importo ricavato dalla vendita entro e non oltre 30 giorni dall'esperimento della stessa;

-nel caso, invece, in cui la vendita a mezzo commissionario abbia avuto esito negativo, nessun ulteriore tentativo di vendita del compendio pignorato potrà essere disposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 532 c.p.c. come modificato dal d.l. 59/2016 conv. In l. 119/2019, ed il giudice, quando gli atti sono restituiti dal soggetto incaricato della vendita, in assenza di istanze ex art. 540 bis c.p.c. (da depositare nel termine di 30 giorni dall'esperimento dell'ultima vendita), dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono le condizioni dell'art. 164 – bis disp. att. c.p.c.

FISSA

l'udienza del 05.06.2025 per il rendiconto del professionista delegato ed eventuale distribuzione del ricavato

DISPONE

che la cancelleria dia comunicazione della presente ordinanza alle parti ed al professionista delegato.

Trani 06/11/2024

Il Giudice

Dott.ssa Anna Binetti